

Registro Speciale Ottici

Coloro che intendono esercitare l'attività di ottico al registro delle imprese, dovranno prima iscriversi nel Registro Speciale Ottici. Nel caso che l'attività sia svolta in più punti vendita, il titolare o legale rappresentante della ditta dovrà proporre, per ciascuno di essi, un direttore tecnico iscritto nel predetto Registro. La funzione di direttore tecnico in un punto vendita è incompatibile con l'esercizio dell'attività in forma individuale in altra ditta individuale, nonché con la nomina di direttore tecnico in altro punto vendita.

Presso la Camera di Commercio I.A.A. è istituito il Registro Speciale esercenti l'attività di Ottico, ai sensi dell'art. 71, c. 1, L.R. n. 25 del 01/09/1993 e del D.P.R.S. n. 64 del 01/06/1995.

Nel Registro speciale devono iscriversi coloro i quali svolgono o intendono svolgere attività consistente nell'approntamento, l'applicazione e la commercializzazione al pubblico dei mezzi ausiliari e correttivi dei difetti visivi, quali occhiali da vista e lenti a contatto, nonché di beni e servizi accessori o comunque attinenti i prodotti suddetti.

L'iscrizione al "Registro" può essere richiesta solo da chi ha il titolo di studio di Ottico, titolo conseguito dopo apposito esame abilitativo a compimento di un percorso formativo scolastico.

Requisiti Morali: Sono quelli previsti dal D.Lgs. n.114/1998 art.5 comma 2;

Requisiti Professionali: Essere in possesso del titolo di studio di Ottico Diploma di Ottico.